

*Inform@Mail n. 06 del 05 giugno 2023*

## In evidenza

**FISCO: Novità del periodo** Pag. 2

**SCADENZARIO GIUGNO 2023** Pag. 3

## ADEMPIMENTI

IMU - versamento della prima rata entro il 16.6.2023 Pag. 6

DL Alluvione, sospese le scadenze fiscali tra il 1° maggio e il 31 agosto Pag. 11

DL 30.3.2023 N. 34 (C.D. Decreto “Bollette”) - principali novità apportate in sede di conversione nella L.26.5.2023 n. 56 Pag. 12

## GUIDE OPERATIVE

E-fattura nel *reverse charge* interno Pag. 14

### Proroghe in ambito fiscale, DL 51/2023

Sulla G.U. 10.5.2023 n. 108 è stato pubblicato il DL 10.5.2023 n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”. Fra le principali novità, si segnalano i seguenti differimenti:

- in relazione alla rottamazione dei ruoli di cui alla L. 197/2022, il termine per la domanda di rottamazione slitta dal 30.4.2023 al 30.6.2023, il termine per comunicare la liquidazione delle somme al contribuente (adempimento a cura dell’agente della riscossione) viene posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 e, infine, il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata passa dal 31.7.2023 al 1.10.2023; **Decreto Legge 10 maggio 2023, n. 51.**

### Bonus energia secondo trimestre 2023: codici tributo

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale - secondo trimestre 2023:

- 7015 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
- 7016 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
- 7017 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
- 7018 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 5, del D.L.30 marzo 2023, n. 34.

La disciplina di riferimento dei bonus energia prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2023, siano utilizzati esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi. **Agenzia delle Entrate, risoluzione 10 maggio 2023, n. 20/E**

### Ricavi: approvato l’OIC 34

Il Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha definitivamente approvato il principio contabile n. 34 sui ricavi, che incorpora le modifiche intervenute a seguito del processo di consultazione. Il nuovo principio contabile, che entrerà in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024, prevede tra le novità: l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione” e la contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi nel conto economico in base allo stato di avanzamento. **OIC, principio contabile n. 34**

### Superbonus e bonus edilizi: certificazione SOA

Per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione del superbonus e degli altri bonus edilizi, non è richiesto il rispetto delle condizioni SOA, anche successivamente al 1° luglio 2023. L’Agenzia ha analizzato l’ambito di applicazione della certificazione SOA, che consentirà l’accesso al superbonus e agli altri bonus edilizi in caso di esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro. In proposito, la circolare evidenzia che l’importo dei lavori si deve intendere al

netto dell'IVA. La normativa di riferimento prevede che le "condizioni SOA" riguardino sia la fruizione della detrazione, sia l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente al superbonus e agli altri bonus edilizi.

**Agenzia delle Entrate, circolare 20 aprile 2023, n. 10/E**

## SCADENZARIO GIUGNO 2023

**Avvertenza** - *Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.*

| ENTRO IL      | CHI   | CHE COSA   | COME   |
|---------------|---|--|--|
| 15<br>Giovedì | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia | <p><b>Trasmissione dati acquisti dall'estero</b> in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul>   | <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li> </ul> |
| 16<br>Venerdì | Soggetti IVA  | <p>Emissione e registrazione delle fatture differite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione;</li> <li>• relative alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> | <p>La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.</p>   |
|               | Soggetti IVA  | Liquidazione e versamento dell'Iva per i soggetti con periodicità mensile relativa al mese precedente con il codice tributo "6005" (maggio 2023).  | Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo,   |
|               | Sostituti d'imposta                                     | Versamento ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e  |  |

|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
|               |   | assimilati, su redditi di lavoro autonomo o diversi e su provvigioni.   | tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.  |
| 16<br>Venerdì | Datori di lavoro  | Contributi INPS. Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali, ecc. Versamento dei contributi relativi al mese precedente.  |   |
|               | Soggetti passivi IMU  | <p>Termine per il versamento della prima rata IMU dovuta per l'anno in corso.</p> <p>Codici Tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3912 abitazione principale e relative pertinenze (categorie a/1, a/8, a/9)</li> <li>• 3913 fabbricati rurali ad uso commerciale</li> <li>• 3914 terreni</li> <li>• 3916 aree fabbricabili</li> <li>• 3918 altri fabbricati</li> <li>• 3925 immobili ad uso produttivo cat. d (stato)</li> <li>• 3930 immobili ad uso produttivo cat. d (comune)</li> <li>• 3939 fabbricati c.d. beni merce</li> </ul> | Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato. Oppure con bollettino postale approvato dal Ministero dell'Economia e Finanze, il cui numero di conto corrente 1008857615 è unico e valido per tutti i comuni del territorio nazionale, è intestato a "Pagamento IMU" e può essere utilizzato esclusivamente per i pagamenti presso le Poste Italiane. Oppure attraverso la piattaforma PagoPA. |
| 26<br>Lunedì  | Operatori intracomunitari con obbligo mensile                                 | Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute a/da soggetti passivi UE relativi alle operazioni effettuate nel mese di maggio 2023.  | Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il software di controllo e di predisposizione dell'Agenzia delle Entrate.   |
| 30<br>Venerdì | Datori di lavoro tenuti a presentare la denuncia mensile dei dati retributivi | Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UNIAMENS dei lavoratori dipendenti relativi al mese precedente.   | Esclusivamente in via telematica, tramite il sito INPS.   |
|               |   |   | Esclusivamente in via   |

|                              |   |  |   |
|------------------------------|---|--|---|
|                              | Gestori di strutture ricettive e/o locazioni brevi  | Presentazione della Dichiarazione annuale ai fini dell'imposta di soggiorno.   | telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il software di controllo e di predisposizione dell'Agenzia delle Entrate.   |
| 30<br>Venerdì                | Soggetti IRES che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio        | Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione.<br>Codici Tributo:<br>• 2001 - IRES - Acconto - prima rata<br>• 2003 - IRES - Saldo   | Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore. |
|                              | Contribuenti IRPEF persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati  | Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione.<br>Codici Tributo:<br>• 4001 - IRPEF saldo<br>• 4033 - IRPEF Acconto  |   |
|                              | Locatori, persone fisiche che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca | Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione.<br>Codici Tributo:<br>• 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Acconto/Prima rata<br>• 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Saldo |   |
| 01<br>Sabato<br>(03/07/2023) | Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non                                  | Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto   | Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | abbiano optato per il regime della "cedolare secca" | stipulati in data 01/06/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2023. | abbiano optato per il regime della "cedolare secca" |
|--|---|---|---|

## ADEMPIMENTI

### IMU - VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA ENTRO IL 16.6.2023

*La prima rata dell'IMU per l'anno 2023 deve essere versata entro il 16.6.2023, mentre la seconda rata, a saldo e conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero 2023, va versata entro il 16.12.2023. Il contribuente può tuttavia provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, entro il 16.6.2023.*

#### **SOGGETTI PASSIVI**

I soggetti passivi dell'IMU sono:

- in linea di massima, il proprietario dell'immobile;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, e non il proprietario dell'immobile gravato dal diritto reale di godimento ("nudo proprietario").

Sono soggetti passivi dell'IMU, inoltre:

- il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing, anche da costruire o in corso di costruzione; viene precisato al riguardo che il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
- il genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.

| Soggetti passivi dell'IMU          |  |
|------------------------------------|--|
| Proprietario                       | Titolare del diritto di superficie                                 |
| Usufruttuario                      | Locatario finanziario  |
| Usuario                            | Concessionario di beni demaniali                                   |
| Titolare del diritto di abitazione | Genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare |
| Enfiteuta                          |  |
| Non sono soggetti passivi IMU      |  |
| Nudo proprietario                  | Comodatario  |
| Locatore finanziario               | Affittuario  |
| Concedente di diritti reali        | Genitore proprietario non affidatario dei figli                    |

#### **IMMOBILI ASSOGGETTATI A IMU**

Sono assoggettati all'IMU gli immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata.

#### **Abitazione principale**

Ai fini dell'IMU:

- sono assoggettate all'imposta le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie.

L'art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (nella versione post sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209) qualifica come "abitazione principale" l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore al contempo:

- vi abbia la propria residenza anagrafica (tale requisito "formale" è riscontrabile dal registro dell'Anagrafe del Comune);
- vi dimori abitualmente (tale requisito "fattuale" si riferisce alla circostanza che il possessore abiti effettivamente, per la maggior parte dell'anno, nell'unità immobiliare).

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022, ai fini della qualifica dell'immobile quale abitazione principale non rilevano la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare del possessore dell'immobile (ossia del coniuge dello stesso). Ai fini dell'IMU, si intendono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente:

- un'unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esista già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente all'abitazione come vano accessorio di quest'ultima,
- un'unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto),
- un'unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia), anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell'abitazione principale cui si riferiscono. In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. secondo box auto), l'IMU va quindi versata nei modi e termini previsti per gli "altri immobili".

#### **Abitazioni principali classificate in A/1, A/8 E A/9**

I proprietari o titolari di diritti reali degli immobili "di lusso" (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione principale continuano a pagare l'imposta. In questi casi, oltre all'applicazione dell'aliquota ridotta, spetta la detrazione di 200,00 euro che deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

#### **Assimilazioni all'abitazione principale ex lege**

Le agevolazioni previste per l'abitazione principale si possono estendere ad altre tipologie di immobili: possono esistere assimilazioni ex lege ed assimilazioni stabilite dai Comuni. Con riguardo alle prime, sono considerate abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- un solo immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica), posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, salvo quanto previsto dall'art. 28 co. 1 del DLgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

#### **Anziani o disabili - assimilazioni all'abitazione principale a discrezione dei comuni**

I Comuni possono assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare. Per quanto concerne l'IMU 2023, quindi, nel caso in cui i Comuni abbiano deliberato dette assimilazioni, nulla dovrà essere versato per l'anno 2023 se le unità immobiliari sono classate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9.

### **ESENZIONI**

Sono esenti dall'IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste dalla norma:

- i terreni agricoli:
  - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004;
  - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A della L. 448/2001;
  - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9;
- dall'1.1.2023, gli immobili occupati abusivamente.

Dall'1.1.2020 non sono più esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.).

### **Esenzioni previste dai comuni**

Nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, i Comuni hanno la facoltà di prevedere l'esenzione dall'IMU in relazione alle seguenti fattispecie:

- immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad un altro ente territoriale, o ad un ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statuari (art. 1 co. 777 lett. e) della L. 160/2019);
- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi (art. 1 co. 86 della L. 549/95).

### **Esenzione per gli "immobili merce"**

Dal 2022 sono esenti da IMU i c.d. "immobili merce", ossia i fabbricati:

- costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- finché permanga tale destinazione;
- e non siano in ogni caso locati.

Ai fini della fruizione dell'esenzione, vi è l'obbligo del contribuente di indicare gli immobili merce nella dichiarazione IMU (da presentare, con riferimento sia all'anno 2021 che all'anno 2022, entro il 30.6.2023).

### **BASE IMPONIBILE**

Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.



## ALIQUOTE IMU

Le aliquote dell'IMU sono definite dai co. 748 - 757 dell'art. 1 della L. 160/2019 e sono riassunte nella seguente tabella.

| Disciplina IMU dal 2020  |  |  |
|--|--|--|
| Fattispecie di immobile  | Aliquota di base   | Margine discrezionale del Comune   |
| Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze     | 0,5%<br>(con detrazione di 200,00 euro)  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aumento dello 0,1%;</li><li>• diminuzione fino all'azzeramento.</li></ul>                                |
| Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93) | 0,1%   | Diminuzione fino all'azzeramento   |
| Immobili merce   | Per gli anni 2020 e 2021: 0,1%<br>Dal 2022: esenzione dall'IMU                       | Per gli anni 2020 e 2021: <ul style="list-style-type: none"><li>• aumento fino allo 0,25%;</li><li>• diminuzione fino all'azzeramento.</li></ul> |
| Terreni agricoli   | 0,76%  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aumento sino all'1,06%;</li><li>• diminuzione fino all'azzeramento.</li></ul>                            |
| Immobili produttivi del gruppo "D"                             | 0,86%, di cui:<br>la quota pari allo 0,76% allo Stato, la quota rimanente ai Comuni. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aumento sino all'1,06%;</li><li>• diminuzione fino allo 0,76%.</li></ul>                                 |
| Altri immobili   | 0,86%  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aumento sino all'1,06%;</li><li>• diminuzione fino all'azzeramento.</li></ul>                            |

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli "Altri immobili", è ridotta al 75%.

I Comuni possono diversificare tutte le aliquote stabilite dai co. 748 - 755 dell'art. 1 della L. 160/2019 con riguardo alle fattispecie che saranno individuate da un apposito DM (ad oggi, detto DM non risulta essere stato ancora approvato).

## LIQUIDAZIONE DELL'IMU

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

- alla quota di possesso;
- ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Ai fini dell'IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Si computa in capo all'acquirente dell'immobile:

- il giorno di trasferimento del possesso;
- l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16.4.2023, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente. Ai sensi dell'art. 1 co. 166 della L. 296/2006, l'importo da pagare deve essere arrotondato all'unità di euro:

- per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
- per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.

Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.

## TERMINI DI VERSAMENTO

L'IMU dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate:

- la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;

- la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.
- Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.
- La prima rata dell'IMU deve essere versata entro il 16 giugno, salvo che i singoli Comuni abbiano previsto una proroga del termine in presenza di "situazioni particolari".
- Per l'anno 2023, le prime due rate sono di importo pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU per l'anno 2022.

### **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

- il modello F24;
- l'apposito bollettino postale;
- la piattaforma di cui all'art. 5 del DLgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA), con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM.

I soggetti residenti all'estero, qualora impossibilitati a eseguire il versamento con il modello F24, possono effettuare un bonifico. I soggetti titolari di partita IVA, invece, sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche (provv. Agenzia delle Entrate 26.5.2020 n. 214429). Per gli immobili produttivi del gruppo "D", l'IMU deve essere versata distinguendo:

- la quota riservata allo Stato, calcolata applicando l'aliquota dello 0,76%;
- la quota riservata ai Comuni per la parte rimanente.

Nulla è dovuto allo Stato dai Comuni che possiedono immobili del gruppo "D" situati nel loro territorio.

### **CODICI TRIBUTI DELL'IMU**

I codici tributo per il versamento dell'IMU, tramite il modello F24, sono stati istituiti dalle ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, 21.5.2013 n. 33 e 29.5.2020 n. 29. Per il versamento dell'IMU riguardante la generalità degli immobili devono essere utilizzati i codici tributo riportati nella seguente tabella.

| Tipologia di versamento   | Codice tributo |
|---|----------------|
| IMU - Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - Comune                                | 3912           |
| IMU - Imposta Municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune                                      | 3913           |
| IMU - Imposta Municipale propria per i terreni - Comune   | 3914           |
| IMU - Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili - Comune  | 3916           |
| IMU - Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati - Comune  | 3918           |
| IMU - Imposta Municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - Comune | 3939           |
| IMU - Imposta Municipale propria - Interessi da accertamento - Comune   | 3923           |
| IMU - Imposta Municipale propria - Sanzioni da accertamento - Comune  | 3924           |

In relazione al codice tributo "3939", riferito ai "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita", ossia ai c.d. "immobili merce", si ricorda che dal 2022 tali immobili sono esenti. Per il versamento dell'IMU riguardante gli immobili del gruppo "D", la ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2013 n. 33 ha istituito i seguenti codici tributo, che sono stati confermati dalla ris. 29/2020 anche per i versamenti da effettuare dal 2020.

| Tipologia di versamento   | Codice tributo |
|---|----------------|
| IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato | 3925           |

## DL ALLUVIONE, SOSPENSE LE SCADENZE FISCALI TRA IL 1° MAGGIO E IL 31 AGOSTO

*Nei comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dalle alluvioni di maggio, scatta la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023. Lo prevede il Dl 61/2023 in vigore dal 2 giugno 2023.*

Sospesi dal 1° maggio al 30 giugno gli adempimenti contabili e societari che scadono in questo bimestre e così pure i depositi di atti al registro delle imprese.

### L'elenco dei comuni

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno, diventa definitiva la lista dei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di maggio che possono usufruire degli interventi di sostegno disposti dal governo. Oltre a diverse aree della Romagna, il decreto 61/2023 riguarda sette comuni marchigiani e quattro comuni toscani. Per tutti i contribuenti che, al 1° maggio 2023, avevano residenza, oppure sede legale o operativa nelle zone indicate nell'allegato al decreto, si applica innanzitutto la sospensione dei termini per i versamenti fiscali, comprese le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973), nonché di quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Tutti i versamenti sospesi andranno effettuati in unica soluzione entro il **20 novembre 2023**. La sospensione dei versamenti in scadenza entro fine agosto si estende alle cartelle di pagamento e agli altri atti della riscossione, nonché ai versamenti e agli adempimenti previsti dalla "pace fiscale" della legge 197/2022.

Il Dl 61/2023 non prevede invece, a differenza delle bozze circolate in precedenza, la possibilità per i lavoratori dipendenti e assimilati che risiedono nei comuni interessati, con datori di lavoro extra area alluvionata, di richiedere al sostituto di non applicare fino al 31 agosto le ritenute alla fonte (o di applicarle alla metà se anche il datore è di un'area alluvionata) percependo la retribuzione "lorda".

### **Adempimenti fiscali e societari**

L'articolo 1, comma 6, del Dl 61 sospende inoltre, sempre dal 1° maggio al 31 agosto, i termini degli adempimenti tributari.

L'articolo 11 stabilisce la sospensione degli adempimenti contabili e societari per le imprese con sede operativa nei comuni alluvionati. La disposizione riguarda tutti i termini che scadono dal 1° maggio 2023 al prossimo 30 giugno 2023.

La sospensione, che interessa ad esempio i termini per effettuare le registrazioni contabili, quelli per la tenuta di assemblee e consigli di amministrazione e per le verifiche trimestrali dei collegi sindacali e dei revisori, dovrebbe comportare che i termini sospesi ricominciano a decorrere dal 1° luglio 2023. Sospeso anche il pagamento dei diritti camerali, nonché (in questo caso fino al 31 luglio 2023) il deposito di atti presso le Camere di commercio, come ad esempio quelli relativi a bilanci e cariche sociali. Il versamento del diritto annuale dovrà effettuarsi in unica soluzione il 1° luglio 2023 (con proroga a lunedì 3 luglio cadendo di sabato).

## DL 30.3.2023 N. 34 (C.D. DECRETO “BOLLETTE”) - PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA L.26.5.2023 N. 56

*Con il DL 30.3.2023 n. 34, pubblicato sulla G.U. 30.3.2023 n. 76 ed entrato in vigore il 31.3.2023, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegno per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di adempimenti fiscali (c.d. decreto “bollette”). Il DL 30.3.2023 n. 34 è stato convertito nella L. 26.5.2023 n. 56, pubblicata sulla G.U. 29.5.2023 n. 124 ed entrata in vigore il 30.5.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario. Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 34/2023.*

### **DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI**

La definizione delle liti pendenti consente di definire le liti pendenti all'1.1.2023 in qualsiasi stato e grado del giudizio. Di norma la definizione ha come effetto lo stralcio di sanzioni e interessi, però se all'1.1.2023 il contribuente:

- ha depositato il ricorso, c'è un abbattimento del 10% delle imposte;
- ha vinto in primo grado, c'è un abbattimento del 60% delle imposte;
- ha vinto in secondo grado, c'è un abbattimento dell'85% delle imposte;
- ha sempre vinto e il processo pende in Cassazione, c'è un abbattimento del 95% delle imposte.

Ove la lite riguardi solo sanzioni non collegate al tributo, ci può essere lo stralcio del 60% (se non c'è sentenza o c'è ma è negativa) o dell'85% (se il contribuente ha vinto). La definizione ha costo zero se la lite riguarda sanzioni collegate al tributo e il tributo, in qualsiasi modo, è stato pagato o definito.

Il DL 34/2023 ha posticipato, dal 30.6.2023 al **30.9.2023**, sia il termine per pagare le somme (o la prima rata) sia il termine per presentare la domanda di definizione.

Gli importi possono essere pagati in forma rateale, in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, ma senza poter compensare. Le rate andranno pagate entro il 31.10.2023, il 20.12.2023 e le successive entro il 31.3, il 30.6, il 30.9 e il 20.12 di ciascun anno.

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 34/2023, è stato previsto che il debito risultante dalla quarta rata in poi può essere suddiviso in **51 rate mensili** di pari importo. La scadenza coincide con l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, con l'eccezione del mese di dicembre, nel qual caso la scadenza è il 20.12. L'ultima rata va quindi pagata entro il 31.3.2028.

### **ROTTAMAZIONE DEI CARICHI (PERIODO 1.1.2000 - 30.6.2022)**

Con l'art. 17-bis del DL 34/2023, introdotto in sede di conversione in legge, viene prevista la possibilità, per gli enti territoriali, di deliberare l'accesso alla rottamazione dei carichi riscossi in proprio o mediante concessionario locale (si tratta delle ingiunzioni fiscali oppure degli accertamenti esecutivi). La delibera deve essere approvata:

- entro il 29.7.2023 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2023, avvenuta il 30.5.2023);
- con le forme previste per l'adozione degli atti di ciascun ente territoriale.

Trattasi della rottamazione prevista dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), quindi l'effetto consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative, di qualsiasi tipo di interesse, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione. Se si tratta di violazioni del Codice della strada, l'effetto consiste nello stralcio dei soli interessi e delle maggiorazioni di legge.

L'accesso alla rottamazione sembra riguardare tutti gli enti territoriali, e non solo gli enti locali e le Regioni. Non dovrebbero essere incluse, invece, eventuali Casse di previdenza professionale

che riscuotono con forme diverse dal ruolo, considerato che esse non sono enti territoriali (le altre Casse di previdenza professionale, invece, per accedere alla rottamazione avrebbero dovuto approvare un'apposita delibera entro il 31.1.2023). Saranno verosimilmente i singoli enti territoriali, in assenza di un dato normativo, a circoscrivere nello specifico l'ambito applicativo della rottamazione: per quanto riguarda la data del 30.6.2022, non è chiaro se ci si debba riferire alla data di emissione o di notifica dell'atto o ancora allo spirare dei 60 giorni dalla notifica, decorso il quale il debitore è moroso.

Gli enti territoriali, con l'apposita delibera, stabiliscono:

- il numero di rate in cui è possibile pagare il debito rottamato e la scadenza;
- il termine entro cui è possibile presentare la domanda di adesione, nella quale bisogna indicare la volontà di pagare in forma rateale, il numero delle rate e impegnarsi a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti;
- il termine entro cui l'ente territoriale o il concessionario deve liquidare le somme dovute e notificare la comunicazione al contribuente.

### **ANNULLAMENTO DEI CARICHI SINO A 1.000,00 EURO (ANNI 2000 - 2015)**

La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto che siano annullati i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di importo residuo fino a 1.000,00 euro, determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Relativamente alle sanzioni, incluse le violazioni del Codice della strada, diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi comprese le maggiorazioni di legge e gli interessi di mora. Entro il 31.3.2023, ciascun ente territoriale avrebbe potuto deliberare di non applicare lo stralcio automatico (nemmeno per la quota di sanzioni e interessi), oppure di applicarlo per intero (quindi anche per la quota capitale).

Per effetto dell'art. 17-bis del DL 34/2023, introdotto in sede di conversione in legge, altresì gli enti territoriali che riscuotono in proprio o mediante concessionario, entro il **29.7.2023** (60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2023, avvenuta il 30.5.2023), possono deliberare la rottamazione delle ingiunzioni fiscali (sia per le sole sanzioni/interessi sia nella forma integrale) del valore sino a 1.000,00 euro (sempre del periodo 2000 - 2015).

L'art. 7 del DL 34/2023, come modificato in sede di conversione in legge, ammette all'agevolazione fiscale per interventi di risparmio energetico anche la parte di spesa per la quale è concesso un altro contributo dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano). Con la modifica disposta in sede di conversione, viene precisato che la disposizione si riferisce alle detrazioni per interventi di risparmio energetico previste:

- dall'art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF al 50%);
- nonché dagli artt. 1 co. 344 - 347 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (ecobonus IRPEF/IRES dal 50% all'85%).

# GUIDE OPERATIVE

## E-FATTURA NEL *REVERSE CHARGE* INTERNO

In riferimenti agli Artt. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72 e 74 co. 7 e 8 del DPR 633/72 ed al provv. Agenzia delle Entrate 24.11.2022 n. 433608.

L'inversione contabile (c.d. "*reverse charge*") è il meccanismo, introdotto per contrastare le frodi in materia IVA, in base al quale, in deroga alle regole ordinarie del sistema IVA, il debitore d'imposta è il cessionario o committente dell'operazione, tenuto, quindi, ad assolvere gli obblighi che sorgono ai fini impositivi. Il *reverse charge* può essere:

- "esterno" (art. 17 co. 2 del DPR 633/72), in presenza di operazioni territorialmente rilevanti IVA in Italia effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, ovvero per acquisti intracomunitari di beni (art. 39 del DL 331/93);
- "interno", qualora riguardi specifiche operazioni effettuate nel territorio dello Stato (art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72, art. 74 co. 7 e 8 del DPR 633/72).

Con riferimento alla fatturazione di quest'ultima tipologia di operazioni, sono fornite di seguito le indicazioni operative per la compilazione, da parte del cedente o prestatore, del file XML da inviare al Sistema di Interscambio (SdI), considerando la tipologia di cessione di beni o prestazione di servizi effettuata.

### **REVERSE CHARGE INTERNO**

Sono soggette a IVA in *reverse charge* interno le operazioni previste dall'art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72 del DPR 633/72 nonché quelle di cui all'art. 74 co. 7 e 8, che si sintetizzano nella seguente tabella.

| Tipologia operazione   | Norma  |
|--|--|
| Prestazioni di servizi rese nel settore edile, senza addebito di IVA, da subappaltatori la cui attività è identificata con un codice ATECO della sezione F   | Art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72        |
| Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente ha manifestato in atto l'opzione per l'imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72)  | Art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72    |
| Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici   | Art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72    |
| Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative  | Art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72        |
| Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale | Art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72        |
| Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra   | Art. 17 co. 6 lett. d-bis) del DPR 633/72    |
| Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica  | Art. 17 co. 6 lett. d-ter) del DPR 633/72    |
| Cessioni di gas in rete e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore  | Art. 17 co. 6 lett. d-quater) del DPR 633/72 |
| Cessioni di rottami, di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo e di altri materiali di recupero per cui è previsto il pagamento   | Art. 74 co. 7 e 8 del DPR 633/72             |

|  |  |
|--|--|
| dell'imposta da parte del cessionario, soggetto passivo, compresi i servizi, dipendenti da contratti d'opera, d'appalto e simili, aventi per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi |  |
|--|--|

Il meccanismo del *reverse charge* "interno" non è applicabile alle operazioni non imponibili (circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2015 n. 37).

### **FATTURAZIONE**

I soggetti passivi IVA, cedenti o prestatori, devono certificare le operazioni soggette a inversione contabile tramite l'emissione della fattura senza addebito dell'imposta, con l'annotazione della dicitura "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di riferimento (art. 17 co. 5 del DPR 633/72). Si riportano, di seguito, sinteticamente, i principali elementi contenuti nel file XML, da inviare al Sistema di Interscambio per adempiere all'obbligo di fatturazione elettronica.

| Campo                   | Compilazione   |
|-------------------------|--|
| Cedente/Prestatore      | Dati del cedente o del prestatore che ha emesso la fattura in regime di inversione contabile |
| Cessionario/Committente | Dati del cessionario o committente tenuto all'integrazione della fattura                     |
| Data                    | Data di effettuazione dell'operazione (secondo le disposizioni dell'art. 6 del DPR 633/72)   |
| Numero                  | Numero della fattura   |
| Prezzo Totale           | Ammontare del corrispettivo  |
| Aliquota IVA            | Indicare il valore "0" (zero)  |
| Imposta                 | Indicare il valore "0" (zero)  |
| Natura                  | Indicare uno dei codici da N6.1 a N6.8 (si veda tabella sotto)                               |

Le operazioni soggette al *reverse charge* interno vanno identificate, all'interno del file XML della fattura elettronica, con uno dei seguenti codici <Natura>:

| Codice Natura | Tipologia di operazione   |
|---------------|---|
| N6.1          | Inversione contabile - Cessione di rottami e altri materiali di recupero (ex art. 74 co. 7 e 8 del DPR 633/72)<br>Il codice va utilizzato nel caso di fattura elettronica riferita alle: <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di rottami e materiali di recupero;</li> <li>• cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo;</li> <li>• prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi.</li> </ul> |
| N6.2          | Inversione contabile - Cessione di oro e argento ai sensi della L. 7/2000 nonché di oreficeria usata ad O.P.O. (Operatori Professionali in Oro")<br>Si utilizza per le cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e per le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d'imposta, nonché per le cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, nei confronti di soggetti passivi.                            |
| N6.3          | Inversione contabile - Subappalto nel settore edile<br>Va riportato nel file XML relativo alle fatture emesse dai subappaltatori nei confronti dell'appaltatore o di altri subappaltatori, per le prestazioni di servizi rese nel settore edile ex art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72. In tali ipotesi, l'inversione   |

|      |   |
|------|---|
|      | contabile trova applicazione per i rapporti tra subappaltatore e appaltatore (o altri subappaltatori), ma non riguarda il rapporto tra appaltatore e committente.   |
| N6.4 | Inversione contabile - Cessione di fabbricati<br>Si riferisce alle cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, secondo l'art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72.  |
| N6.5 | Inversione contabile - Cessione di telefoni cellulari<br>Va utilizzato per le cessioni di telefoni cellulari per cui l'imposta è dovuta dal cessionario in base all'art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72.  |
| N6.6 | Inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici<br>Si intende riferito alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione venduti all'ingrosso, ossia prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori. |
| N6.7 | Inversione contabile - Prestazioni comparto edile e settori connessi<br>Si utilizza per i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici effettuate ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.  |
| N6.8 | Inversione contabile - Operazioni settore energetico<br>Va adoperato con riguardo alle operazioni del settore energetico, per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72.  |

#### **Codice N6.9: "Inversione contabile - Altri casi"**

Il codice natura N6.9 è stato creato, in previsione dell'introduzione di eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri codici del gruppo N6, per le quali il legislatore potrebbe stabilire l'inversione contabile.

Tale codice non deve, quindi, essere impiegato per le prestazioni nei confronti di committenti UE, per le quali occorre, invece, utilizzare il codice N2.1.

#### **Esempi - Caso n. 1**

La società Alfa srl stipula, in data 14.6.2023, un contratto con la società Beta spa per l'installazione di un impianto di spegnimento antincendio all'interno di un fabbricato di proprietà della cessionaria. Il corrispettivo pattuito è di complessivi 2.500,00 euro. Considerando che tale intervento si qualifica come prestazione di "installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)" (ATECO 43.22.03) relativa ad un edificio, il medesimo rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA in *reverse charge* ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72. La fattura deve essere pertanto emessa dal prestatore senza addebito dell'imposta, con l'indicazione della disposizione che prevede lo speciale meccanismo e l'annotazione "inversione contabile". In particolare, il file XML con il codice <TipoDocumento> TD01 va compilato come segue (si veda la schematica rappresentazione tabellare della fattura ordinaria contenuta nelle specifiche tecniche - versione 1.7 e seguenti):

| Campo                        | Compilazione                |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1.2 <CedentePrestatore>      | Dati della società Alfa srl |
| 1.4 <CessionarioCommittente> | Dati della società Beta spa |
| 2.1.1.3 <Data>               | 14.6.2023                   |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| 2.1.1.4 <Numero>        | Numero della fattura (è consigliabile l'uso di una numerazione ad hoc) |
| 2.2.1.11 <PrezzoTotale> | Indicare il corrispettivo, pari a 2.500 euro                           |
| 2.2.1.12 <AliquotaIVA>  | Indicare il valore "0"   |
| 2.2.2.6 <Imposta>       | Indicare il valore "0"   |
| 2.2.1.14 <Natura>       | Indicare il codice "N6.7"  |

### **Esempi - Caso n. 2**

In data 22.11.2023, la società Gamma srl cede alla società Alfa spa, al prezzo di 200.000,00 euro, un fabbricato strumentale acquistato nel 2014, manifestando nell'atto di vendita l'opzione per l'imposizione. Conformemente all'art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72, la fattura dovrà essere emessa dal cedente senza addebito d'imposta (con annotazione della dicitura "inversione contabile ed eventuale indicazione del riferimento normativo), dovendo essere integrata dal cessionario. Di seguito si riporta schematicamente la modalità di compilazione del file XML della fattura elettronica:

| Campo                        | Compilazione   |
|------------------------------|--|
| 1.2 <CedentePrestatore>      | Dati della società Gamma srl   |
| 1.4 <CessionarioCommittente> | Dati della società Alfa spa  |
| 2.1.1.3 <Data>               | 22.11.2023   |
| 2.1.1.4 <Numero>             | Numero della fattura (è consigliabile l'uso di una numerazione ad hoc) |
| 2.2.1.11 <PrezzoTotale>      | Indicare il corrispettivo, pari a 200.000 euro                         |
| 2.2.1.12 <AliquotaIVA>       | Indicare il valore "0"   |
| 2.2.2.6 <Imposta>            | Indicare il valore "0"   |
| 2.2.1.14 <Natura>            | Indicare il codice "N6.4"  |

### **INTEGRAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE**

Dal lato delle operazioni passive, il cessionario o committente è tenuto ad assolvere l'imposta, integrando la fattura elettronica ricevuta senza addebito dell'IVA.

Allo scopo, sono previste le seguenti alternative:

- integrare manualmente la fattura ricevuta, previa stampa e conservazione analogica della stessa. La possibilità è confermata dall'Agenzia delle Entrate nella "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro";
- effettuare l'integrazione tramite Sdl, generando un file XML con codice <Tipo documento> TD16, che il cessionario o committente recapita solo a sé stesso. Nel file devono essere riportati, tra l'altro, l'imponibile, l'imposta (o i singoli imponibili e le singole imposte in caso di applicazione di aliquote differenziate). Il file XML codice TD16 è utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per la predisposizione dei registri IVA precompilati. La procedura di integrazione va effettuata entro i termini stabiliti dall'art. 17 co. 5 del DPR 633/72, secondo cui la fattura ricevuta deve essere integrata dal cessionario e annotata nel registro ai sensi degli artt. 23 o 24 del DPR 633/72:
  - entro il mese di ricevimento; ovvero,

- successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Il documento è annotato, ai fini della detrazione d'imposta, anche nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del DPR 633/72.

### **PROFILI SANZIONATORI**

Il cedente o prestatore che viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni soggette all'inversione contabile ex artt. 17 e 74 co. 7 e 8 del DPR 633/72 è punito con sanzione amministrativa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97). Inoltre, qualora il cedente o prestatore abbia emesso una fattura con applicazione dell'inversione contabile, in assenza dei requisiti prescritti e l'imposta sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente ad esercitare il diritto alla detrazione ai sensi degli artt. 19 ss. del DPR 633/72, "il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro" . Si segnala, infine, che, nella circ. 20.3.2023 n. 6, l'Agenzia delle Entrate ha considerato meramente formali (quindi, in linea di principio, non sanzionabili) le violazioni che derivano dall'emissione di fatture elettroniche mediante Sdl che, pur riportando una errata indicazione del "codice natura", sono correttamente computate nella liquidazione periodica IVA. Detta interpretazione potrebbe essere conforme al dettato normativo nel caso del reverse charge "interno", per il quale non risulta alcun obbligo in ordine alla specifica indicazione della singola fattispecie. Un'errata indicazione del codice natura relativo alla specifica tipologia di reverse tipo di reverse charge (ad es. N6.5 in luogo del codice N6.6), avrebbe rilevanza meramente formale ricorrendo i requisiti per l'inversione contabile sia nella cessione di telefoni cellulari (N6.5), sia quelle di prodotti elettronici (N6.6), per i quali l'IVA è dovuta dal cessionario, in presenza delle condizioni di cui all'art. 17 co. 6 lett. b) e c).